Gestione-Rifiuti.it



Regione Basilicata

Legge Regionale n. 59 del 31-08-1995

Normativa sullo smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Basilicata n. 45 del 4 settembre 1995)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva 91/156 CEE nonchè dei poteri di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione dal DPR 915/83, dalla Legge 441/87 e dalla Legge 475/88 è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni.

ARTICOLO 2

1. Il Dipartimento Regionale per l' Ambiente notificherà il divieto di cui al precedente articolo agli interessati entro 10 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge.

ARTICOLO 3

1. Al divieto di cui al precedente articolo si può derogare previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia ed il Comune interessato e previo parere della Commissione Consiliare Competente.

ARTICOLO 4

- 1. La deroga di cui al precedente articolo può essere concessa:
- 4.1. per l'attuazione di specifici accordi tra la Regione ed altre pubbliche Amministrazioni, Enti ed Imprese;





Gestione-Rifiuti.it

- 4.2. per determinazioni di Autorità Statali a ciò competenti nei casi previsti dalla Legge.
- 2. Le deroghe non si applicano alle discariche.

ARTICOLO 5

1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge, comunque rilevata, è punibile con una sanzione amministrativa di minimo L. 50.000.000 e massimo di lire 500.000.000 stabilita con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del competente Ufficio in relazione alla gravità della trasgressione.

ARTICOLO 6

1. La sanzione amministrativa dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, di cui al precedente articolo, alla Regione nei modi e nelle forme stabiliti nella medesima deliberazione.

ARTICOLO 7

1. La trasgressione del divieto di cui alla presente Legge comporta la revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' impianto.

ARTICOLO 8

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, 31 agosto 1995

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



